

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **136/1988** (ECLI:IT:COST:1988:136)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **10/12/1987**; Decisione del **27/01/1988**

Deposito del **02/02/1988**; Pubblicazione in G. U. **17/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10334**

Atti decisi:

N. 136

## ORDINANZA 27 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16- bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 ("Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali"), modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dell'art. 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1985 dal T.A.R. per la Campania, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Ciafardini Nicola nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il T.A.R. per la Campania, con ordinanza in data 29 gennaio 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 16- bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 ("Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali"), modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, ("Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249") e 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale delle norme denunciate, a causa della mancata attribuzione anche ai presidi del trattamento economico previsto per i dirigenti, osservando al riguardo che la questione di legittimità costituzionale, così proposta, sarebbe diversa da quella già sottoposta all'esame di questa Corte e decisa con la citata sentenza n. 228 del 1976, e ciò in quanto "l'attuale ricorrente non fa questione di attribuzione della qualifica dirigenziale ma del solo trattamento economico, mentre la sentenza richiamata escludeva la violazione degli artt. 3 e 36 Cost., tenendo presente che oggetto del giudizio era la richiesta del riconoscimento ai presidi della qualifica di primo dirigente e non semplicemente dell'attribuzione del trattamento economico relativo";

che si è costituita in giudizio la parte privata, depositando due memorie difensive, con le quali ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme denunciate;

che è intervenuta per la Presidenza del Consiglio l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;

Considerato che la prospettazione riduttiva, contenuta nell'ordinanza di rimessione e ribadita negli scritti difensivi della parte privata, non modifica i termini della questione come già esaminata da questa Corte con la sentenza n. 228 del 1976 perché il trattamento economico che i presidi intenderebbero conseguire è previsto dalle norme denunciate con riferimento alla attribuzione delle qualifiche dirigenziali ad alcune categorie di dipendenti pubblici, per cui, una volta che detta sentenza ha escluso che tale tipo di qualifiche, attesa la peculiarità delle funzioni connesse, possa essere riconosciuta anche ai presidi, viene meno il presupposto stesso per potersi ipotizzare l'estensione in via additiva, nei loro confronti, del relativo trattamento economico;

Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 16- bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 ("Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali"), modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n.

775, ("Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249") e 47 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ("Disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., sollevata dal T.A.R. per la Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*